

REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ACI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Ferme restando le vigenti norme statutarie, regolamentari ed organizzative, il presente regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione interna della Federazione ACI al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'ACI, degli AC e delle Società controllate, con particolare riferimento alla funzione associativa ed istituzionale in generale, e di conformarne l'azione alle misure di razionalizzazione, riordino ed efficientamento previste dall'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

ART. 2

Criteri informativi della Federazione ACI

1. L'ACI, per rafforzare il ruolo di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell'automobile, nonché la capacità di offrire servizi di qualità e sempre più efficienti ai Soci, agli automobilisti ed alle Istituzioni, ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai seguenti principi:

- a) programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, e coordinamento delle diverse fasi ed iniziative di attuazione rispetto a tutte le strutture dirette o indirette coinvolte;
- b) affermazione, a tutti i livelli, di una efficace e condivisa politica "di gruppo" che, nel valorizzare il ruolo e le prerogative delle diverse componenti della Federazione, ne finalizzi le professionalità, gli apporti e le attività al conseguimento di obiettivi associativi ed istituzionali comuni ed integrati, stabiliti dai competenti Organi dell'ACI ;
- c) massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali ed operativi;
- d) attuazione di sistemi di controllo contabile, economico-finanziario e di gestione che assicurino l'immediata disponibilità ai vertici dell'Ente di dati ed informazioni rilevanti ai fini del corretto esercizio delle funzioni di programmazione strategica, di pianificazione, di monitoraggio delle attività e di controllo del raggiungimento degli obiettivi;
- e) potenziamento dei livelli di comunicazione interna e di reciproca integrazione fra le diverse componenti della Federazione, tenendo conto in

ogni caso delle peculiarità territoriali, anche favorendo la realizzazione di un sistema informativo comune e la più ampia disponibilità dei dati e delle informazioni reciprocamente detenute, anche ai fini della predisposizione dei documenti contabili di Federazione e di gruppo secondo le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 182/2025 e dello Statuto.

ART. 3

Il marchio "ACI"

1. Il marchio "ACI" garantisce la qualità delle proposte e dei servizi associativi e di quelli rivolti all'utenza automobilistica, nonché di tutte le iniziative che promanano dalla Federazione.
2. Le modalità di gestione, di utilizzo e di concessione d'uso del marchio, nonché il sistema dei relativi controlli e delle misure di tutela, sono disciplinate dal "Regolamento d'uso del Marchio ACI".
3. A fronte di impieghi impropri del marchio, di abusi nel suo utilizzo e di gravi violazioni alle direttive impartite, il Presidente dell'ACI può adottare le necessarie misure di tutela e salvaguardia, nell'interesse generale della Federazione.

ART. 4

Funzione di rappresentanza

1. L'ACI, a livello nazionale, e gli Automobile Club, a livello locale, adottano tutte le iniziative idonee a valorizzare la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico e promuovono, in particolare, attività di studio, di proposta e di impulso nei confronti delle Istituzioni e di Organismi centrali e locali, in materia di politica dei trasporti, mobilità, salvaguardia ambientale, educazione e sicurezza stradale e in tutte le tematiche riguardanti il settore automobilistico e della mobilità in generale.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'ACI si avvale delle competenti strutture dell'Ente e del contributo scientifico della "*Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'Automobilismo*". L'ACI e gli AC, nei rispettivi ambiti di competenza, diffondono i risultati delle attività di analisi, studio e ricerca svolte ai sensi di Statuto e conformano la propria azione all'impostazione tecnico-scientifica definita a livello di Federazione in ordine alle diverse tematiche della mobilità ed alle questioni ad essa connesse, con l'obiettivo di assicurare omogeneità e uniformità di posizioni all'interno della stessa. Le strutture centrali svolgono attività di supporto agli Automobile Club nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto delle funzioni di coordinamento attuativo della Direzione per la Federazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACI

ART. 5

Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'ACI

1. Nelle materie di interesse generale per la Federazione, gli Organi dell'ACI definiscono, anche sulla base delle proposte formulate dal Segretario Generale, obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione complessiva della Federazione e della relativa gestione.
2. Ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente preposti alla direzione degli Automobile Club garantiscono, anche sulla base delle direttive ricevute dal Segretario Generale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione di livello nazionale e locale.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di una efficace integrazione interna e del miglioramento delle interazioni tra le strutture centrali e gli Automobile Club, la Direzione per la Federazione svolge, in posizione di diretto riporto al Presidente ed al Segretario Generale, le attività di raccordo, coordinamento attuativo e supporto specialistico agli AC ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi, avvalendosi anche dell'apporto dei Coordinatori Regionali.
4. Per l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento demandategli, il Segretario Generale si avvale delle competenti strutture centrali di staff.

ART. 6

Indirizzo e coordinamento generale - Organi consultivi ed Organismi di studio e proposta in ambito associativo ed istituzionale

1. Nell'esercizio delle funzioni afferenti agli ambiti associativo ed istituzionale, il Presidente dell'ACI, sentito il Segretario Generale, fornisce indirizzi e linee di coordinamento per l'attività delle strutture centrali che esercitano competenze in materia e per lo sviluppo dell'azione degli AC e dei Comitati Regionali. Per i medesimi ambiti, il Presidente dell'ACI si avvale del supporto della Consulta della Federazione, Organo consultivo che esercita le competenze previste dallo Statuto.
2. Ai fini dell'esame di tematiche di particolare rilievo per la Federazione e

per lo sviluppo di nuove attività e progettualità di interesse strategico, il Presidente dell'ACI può istituire con propria deliberazione, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, gruppi di lavoro a carattere temporaneo con funzioni di studio, analisi e proposta, presieduti dal Segretario Generale e costituiti con la partecipazione di Dirigenti dell'Ente e di rappresentanti degli Automobile Club e delle Società controllate.

ART. 7

Società controllate dall'ACI e dagli Automobile Club

1. Le Società controllate dall'ACI e dagli Automobile Club operano in coerenza con le strategie e gli indirizzi definiti a livello di Federazione. Esse concorrono al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente e degli obiettivi di valore pubblico della Federazione ed esercitano le proprie funzioni secondo principi di snellezza, economicità, efficienza ed efficacia gestionale, nel rispetto delle prerogative degli Automobile Club, orientando la propria azione al soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni, dei cittadini e degli utenti finali dei servizi.
2. I rapporti tra l'ACI e le Società controllate sono disciplinati dalle regole di governo societario previste dal regolamento di governance delle società partecipate.
3. Gli Automobile Club conformano le regole di governo societario delle proprie Società controllate ai principi del sistema di governance dell'ACI, mediante regolamenti di governance adottati sulla base di uno schema tipo predisposto dall'ACI. I Regolamenti deliberati sono trasmessi dagli Automobile Club alle competenti strutture dell'ACI.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AUTOMOBILE CLUB

ART. 8

Gli Automobile Club

1. Gli Automobile Club rappresentano l'articolazione territoriale della Federazione ACI. Essi, direttamente o indirettamente, perseguono e realizzano i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e pongono in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI.

2. I dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio confluiscono nella banca dati Soci di pertinenza dell'AC e nella banca dati nazionale Soci ACI afferente alla Federazione ACI. Ai sensi di Statuto dell'ACI, gli AC e l'ACI sono Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sin dall'acquisizione dei dati medesimi. Gli AC e l'ACI determinano mediante accordo scritto di Contitolarità le rispettive responsabilità.

3. Gli Automobile Club uniformano la loro azione a criteri di economicità, efficacia e trasparenza della gestione. Per l'erogazione dei servizi ai Soci e agli automobilisti in genere e per la gestione dei servizi interni, gli AC possono operare mediante organismi e strutture integrate e comuni, costituiti tra più Automobile Club a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

4. In ossequio al vincolo federativo, gli Automobile Club sono tenuti ad adottare, nel territorio di competenza, tutte le misure e le iniziative necessarie, anche attraverso l'assunzione delle delibere occorrenti e l'opportuna attività di coinvolgimento, indirizzo e controllo della rispettiva rete delle Delegazioni, alla realizzazione dei progetti e dei programmi a valenza nazionale deliberati dagli Organi dell'ACI, in coerenza con le linee di indirizzo dettate centralmente. In caso di accertata mancata attivazione dell'AC rispetto alle iniziative programmate centralmente, l'Assemblea dell'ACI, su proposta formulata dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione e tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali, assume i necessari provvedimenti, anche a carattere surrogatorio, atti a ripristinare condizioni di corretta realizzazione delle attività nel territorio di riferimento, disponendo anche in ordine all'assunzione degli eventuali oneri a carico dell'AC inadempiente.

5. I Comitati Regionali, avvalendosi anche della Direzione per la Federazione, procedono a rilevazioni periodiche sullo stato dell'organizzazione degli AC della Regione, sul grado di economicità ed efficacia dell'azione istituzionale e sul livello di reciproca integrazione, segnalando eventuali situazioni di criticità al Presidente dell'ACI. I Comitati Regionali promuovono ogni misura utile a favorire il più ampio utilizzo degli organismi e delle strutture comuni di cui al comma 3.

ART. 9

Pianificazione delle attività degli AC

1. Il ciclo della pianificazione degli Automobile Club si svolge in conformità alle previsioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI-AC, adottato ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009 e dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

2. In particolare gli AC, con deliberazione del Consiglio Direttivo,

definiscono i programmi e gli obiettivi annuali o pluriennali delle proprie attività, in coerenza con gli indirizzi strategici e le linee guida della Federazione, nel rispetto di condizioni di economicità e di equilibrio della gestione e con la finalità prioritaria dell'incremento e del miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai Soci, agli automobilisti ed ai referenti istituzionali di livello locale.

3. I documenti annuali che recepiscono detti programmi ed obiettivi sono trasmessi dai Direttori degli AC al Coordinatore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio alla Direzione per la Federazione per la successiva sottoposizione al competente Organo dell'ACI, ai fini della verifica di coerenza rispetto agli indirizzi strategici della Federazione.

4. In sede di verifica, l'ACI può richiedere all'AC chiarimenti ed integrazioni o suggerire le eventuali rettifiche ritenute opportune.

5. Il Direttore dell'AC cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e degli altri obiettivi di livello nazionale assegnati all'AC. Rende inoltre disponibili i dati e gli elementi informativi consuntivi relativi alla gestione della precedente annualità con le modalità e nei tempi richiesti con circolare del Segretario Generale, ai fini della predisposizione della Relazione sulla Performance di Federazione.

ART. 10

Le delegazioni degli Automobile Club

1. Le delegazioni costituite dagli AC rappresentano la rete principale per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale. Nell'esercizio dell'autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto ed in conformità al vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI, gli Automobile Club scelgono, costituiscono ed organizzano la rispettiva rete di delegazioni; essi sono titolari e responsabili della relativa gestione. In presenza degli Organismi comuni di cui all'art. 8, comma 2, ferma restando la titolarità delle delegazioni in capo agli AC, la relativa gestione può essere affidata agli stessi Organismi. Gli AC, a loro richiesta, possono essere affiancati nella gestione della rete delle delegazioni dalle strutture centrali.

2. Nell'espletamento delle attività di acquisizione dei dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio, le delegazioni ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento dell'AC. Gli AC, con atto scritto, nominano le delegazioni Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, ai fini di cui al comma 1, definisce schemi di contratto-tipo regolanti i rapporti tra gli AC e le delegazioni ed individua le condizioni essenziali alle quali i relativi contratti devono

uniformarsi, fatta salva la facoltà degli AC di integrare detti contratti-tipo in relazione a specifiche esigenze locali nel rispetto, in ogni caso, della coerenza ed unitarietà dell'azione della Federazione. Ferma restando ogni altra competenza riconosciuta agli AC, la definizione degli obiettivi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di carattere nazionale affidati agli AC ed alle delegazioni è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'ACI. Tali modalità debbono comunque prevedere adeguate forme di preventivo coinvolgimento degli Automobile Club, allo scopo di contemperare le esigenze di carattere generale della Federazione con le specifiche situazioni e realtà locali.

4. L'ACI, avvalendosi delle proprie strutture anche indirette, fornisce, per ciascun prodotto e servizio di carattere nazionale, il monitoraggio dell'attività affidata alle delegazioni, la necessaria assistenza tecnico-operativa e la formazione del personale delle delegazioni stesse.

5. I risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 sono periodicamente portati a conoscenza degli AC interessati, anche per il tramite della Direzione per la Federazione.

ART. 11

Interventi di efficientamento dell'organizzazione e delle attività della Federazione

1. Il Presidente dell'ACI, nell'esercizio delle sue competenze statutarie, svolge attività di sorveglianza e di verifica dell'andamento gestionale ed economico-finanziario degli Automobile Club in relazione al perseguimento dei fini istituzionali previsti. Il Presidente si avvale, al riguardo, dei riscontri e delle risultanze dei controlli dei competenti Uffici dell'Ente, ai quali può richiedere, per il tramite del Segretario Generale, ogni atto e documentazione ritenuti rilevanti e necessari.

2. Ferme restando le misure di commissariamento straordinario e di liquidazione coatta amministrativa previste dallo Statuto dell'Ente a fronte di situazioni di grave o irreversibile criticità degli Automobile Club sotto il profilo economico-patrimoniale, finanziario o gestionale, il Presidente dell'ACI, anche su segnalazione della Direzione per la Federazione, degli Automobile Club interessati e dei Comitati Regionali, può richiedere che la Consulta della Federazione esprima il proprio avviso preventivo sui seguenti interventi finalizzati al miglioramento e all'efficientamento dei servizi, alla economicità delle gestioni o al superamento di situazioni di temporanea difficoltà degli AC:

- a) misure di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC mediante l'aggregazione di funzioni e servizi comuni su base interprovinciale, regionale o interregionale, o tramite l'accorpamento di società in house;
- b) interventi di sostituzione temporanea o di affiancamento a supporto

degli AC, da parte degli Automobile Club limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento di servizi e/o attività istituzionali;

c) ipotesi di fusione volontaria di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione;

d) in presenza di perduranti criticità nel raggiungimento degli obiettivi associativi e degli altri obiettivi a carattere nazionale assegnati all'Automobile Club, predisposizione ed attuazione da parte dell'AC interessato di un piano strutturato di interventi, con l'eventuale supporto delle strutture ACI da regolamentare con separato accordo, volto al recupero della produttività e della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni. Qualora, decorso il termine di nove mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi associativi o per gli altri servizi e prodotti, il Presidente dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinché assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini dell'eventuale revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti delle delegazioni inadempienti. Ove le situazioni di criticità permangano o l'Automobile Club non abbia adottato gli interventi richiesti, il Presidente rimette la questione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI che può disporre la nomina di uno o più Commissari *ad acta* presso l'AC per l'assunzione delle necessarie determinazioni o, in alternativa, può deliberare l'adozione di misure sostitutive e/o di affiancamento da parte dell'ACI.

3. Le misure di cui al comma 2, lett. a) e b), sono definite ed attuate con accordi tra le parti sulla base di deliberazioni dei Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi di Revisori dei Conti. Per le operazioni di fusione di cui al comma 2, lett. c), è richiesta la successiva approvazione da parte delle Assemblee dei Soci degli Automobile Club coinvolti e la conseguente presa d'atto dell'Assemblea dell'ACI. Dell'operazione è data comunicazione all'Amministrazione vigilante. Gli interventi sostitutivi o di affiancamento diretto dell'ACI di cui al comma 2, lett. d), sono disposti e regolamentati con accordo deliberato e sottoscritto per l'ACI dal Presidente, previo parere del Segretario Generale.

4. La Direzione per la Federazione assicura il supporto specialistico agli Organi dell'ACI e agli AC ai fini della definizione delle misure di cui al presente articolo, e assicura il monitoraggio degli interventi attuati, relazionando periodicamente alla Presidenza ed alla Segreteria Generale dell'ACI in merito agli effetti conseguiti e ad eventuali criticità riscontrate.

5. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI.